



Bruxelles, 16 settembre 2025
(OR. en)

12037/25

LIMITE

CORLX 809
CFSP/PESC 1211
COAFR 219
FIN 957
JAI 1146

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC)
2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Burundi

DECISIONE (PESC) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione (PESC) 2015/1763
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1763¹.
- (2) In base a un riesame della decisione (PESC) 2015/1763 da parte del Consiglio risulta opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 31 ottobre 2026 e sopprimere la voce relativa a una persona inclusa nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive, che figura nell'allegato di tale decisione.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1763,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1763/oj>).

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1763 è così modificata:

- 1) all'articolo 6, secondo comma, la data "31 ottobre 2025" è sostituita dalla data "31 ottobre 2026";
- 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 ("Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2"), è soppressa la voce seguente:

"3. Mathias-Joseph NIYONZIMA".
